





Manuale OSCE delle migliori prassi
relative alle armi di piccolo calibro e leggere

Guida delle migliori prassi sul controllo nazionale delle attività di intermediazione



FSC.GAL/63/03/Rev.2/Corr.1

19 settembre 2003

LIMITATA

ITALIANO

Originale: INGLESE

© 2003. L'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa dichiara il proprio diritto d'autore sulla totalità della presente opera e della sua formattazione. È permessa la riproduzione della presente opera (o di relative sezioni) in quantità limitata a fini di studio o di ricerca. Tutte le altre richieste devono essere indirizzate a: Unità di supporto FSC, Centro per la Prevenzione dei Conflitti, Segretariato OSCE.
Kärntner Ring 5-7, A-1010, Vienna, Austria

INDICE

| | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I. | INTRODUZIONE E METODOLOGIA | 2 |
| II. | QUADRO GENERALE DELLE PRINCIPALI CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI | 4 |
| III. | IMPEGNI INTERNAZIONALI | 7 |
| IV. | CONTENUTO DEI REQUISITI E DEI CRITERI PER LA CONCESSIONE DI LICENZE | 9 |
| | 1. Definizione dei termini “intermediazione” e “intermediario” | 9 |
| | 2. Attività soggette al regime di rilascio delle licenze | 10 |
| | 3. Area di applicazione dei controlli sulle attività di intermediazione | 11 |
| | 4. Merci contemplate | 12 |
| | 5. Criteri di concessione delle licenze | 13 |
| V. | PROCEDURA DI CONCESSIONE DELLE LICENZE | 14 |
| | 1. Stato competente | 14 |
| | 2. Autorità competente per la concessione di licenze | 14 |
| | 3. Principio che regola le decisioni caso per caso | 15 |
| | 4. Registrazione e verifica | 16 |
| | 5. Informazioni richieste per le domande | 17 |
| | 6. Documentazione sull’uso finale | 17 |
| VI. | APPLICAZIONE DEI CONTROLLI | 19 |
| | 1. Efficace applicazione dei controlli sul territorio del proprio Stato | 19 |
| | 2. Controlli successivi alla spedizione | 19 |
| | 3. Prevenzione generale delle violazioni tramite la minaccia di procedimenti penali | 20 |
| VII. | COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | 21 |
| | ANNESSE: DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | 22 |

La presente Guida è stata elaborata dai governi della Germania e della Norvegia

I. Introduzione e metodologia

Alla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio illecito di armi di piccolo calibro e leggere in tutti i suoi aspetti, tenuta a New York nel luglio 2001, gli Stati hanno evidenziato che le armi di piccolo calibro e leggere (SALW) e la loro proliferazione incontrollata hanno causato danni profondi su scala mondiale, non solo in termini di ingenti perdite umane, ma anche provocando l'aggravamento dei conflitti armati e la destabilizzazione regionale. Il facile accesso alle armi leggere rappresenta inoltre un serio ostacolo allo sviluppo sociale ed economico.

Il presente documento tratta la questione delle attività d'intermediazione di SALW, basandosi sugli accordi raggiunti a livello multilaterale in seno alle Nazioni Unite e all'OSCE, nonché in altre istanze. In linea con la Decisione degli Stati partecipanti all'OSCE di sviluppare una serie di guide delle migliori prassi (OSCE, 2002c), la presente guida è finalizzata a "servire come guida per l'indirizzo politico nazionale degli Stati partecipanti e incoraggiare la pratica di standard comuni più elevati da parte di tutti gli Stati partecipanti."

I controlli nazionali delle attività di intermediazione non dovrebbero sussistere indipendentemente dai meccanismi di controllo stabiliti dagli Stati in altri settori collegati, quali la marchiatura, la fabbricazione e l'esportazione di SALW. È dunque importante che i controlli delle attività di intermediazione siano resi compatibili con quelli previsti per altri settori, in particolare per i controlli delle

esportazioni. I controlli delle esportazioni e delle attività di intermediazione dovrebbero costituire, per quanto riguarda la loro concreta efficacia, un sistema coerente che da un lato consenta controlli esaustivi e dall'altro eviti inutili duplicazioni di oneri amministrativi. I due strumenti pertanto non dovrebbero sovrapporsi ma completarsi a vicenda. A tal fine le norme in materia di intermediazione dovrebbero essere concise e focalizzate su casi non ancora regolati in altro modo. Quanto sopra esposto suggerisce che le norme relative alle attività di intermediazione dovrebbero piuttosto essere inserite nel quadro dei regolamenti sul controllo delle esportazioni. (*Vedere Guida delle migliori prassi sul controllo delle esportazioni*)

Obiettivo principale dei controlli sulle attività di intermediazione è consentire agli Stati di individuare le attività di persone che operano in zone d'ombra o nell'ambito dell'illegalità e fornire loro i mezzi per prevenire e penalizzare tali attività. La definizione delle attività da sottoporre a controllo dovrebbe pertanto soddisfare i dettami di certezza, specificità e riconoscibilità del diritto penale. Gli Stati dovrebbero definire con chiarezza, nel quadro dei propri sistemi nazionali, quali attività sono comprese nella categoria dell'intermediazione e quindi sottoposte a verifica, quali attori possono essere definiti intermediari, quali tipi di comportamento possono essere definiti illeciti e quali tipi di sanzioni sono disponibili contro tali comportamenti.

La presente guida riassume i punti chiave dello scambio internazionale di informazioni nel settore dell'intermediazione di armi. Al fine di prevenire ulteriori divergenze degli sviluppi nazionali in tale campo, essa espone un concetto comprensivo che abbraccia tutte le questioni importanti relative a requisiti, procedure e criteri per il rilascio di licenze, nonché all'applicazione, alla penalizzazione e alla cooperazione internazionale in materia. Dopo una breve rassegna dei pertinenti impegni internazionali, la presente guida elenca gli elementi necessari per la legislazione nazionale, evidenzia le comuni direttive per una politica di controllo e descrive efficaci misure amministrative di attuazione e di applicazione.

La presente guida si basa su una rassegna delle attuali prassi esistenti in materia di regolamentazione delle attività di intermediazione. Tuttavia, dato che attualmente pochissimi Stati dispongono di norme in merito a tali attività, e che le prassi che ne conseguono non sono armonizzate, la descrizione della materia esistente è stata compensata con raccomandazioni circa le iniziative da adottare per regolare in modo efficace le attività di intermediazione. Inoltre, consapevoli delle differenze tra sistemi giuridici nazionali, e al fine di raggiungere la necessaria base comune tra Stati partecipanti, la presente guida, nelle sezioni seguenti, opera una distinzione fondamentale tra "elementi principali" e "elementi opzionali" dall'ambito più vasto. Gli elementi principali comprendono tutti i punti essenziali che secondo l'opinione prevalente sono considerati necessari per una regolamentazione effettiva e adeguata. Gli elementi che non figurano tra quelli principali vengono qui considerati opzio-

nali. Spetta agli Stati partecipanti stabilire se tali elementi siano appropriati o meno e fino a che punto essi possano essere integrati nei regimi giuridici nazionali. Tuttavia in alcuni casi la presente guida raccomanda taluni elementi opzionali ove questi possano migliorare l'efficacia dei controlli.

Ai fini della presente guida e conformemente al Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere (OSCE, 2000, Preambolo, par.3, nota a piè di pagina), le SALW sono armi portatili fabbricate o modificate secondo specifiche militari per essere usate quali strumenti di guerra letali.

II. Quadro generale delle principali conclusioni e raccomandazioni

Il presente documento giunge alle seguenti conclusioni e raccomandazioni:

Principio di coerenza

Per risultare maggiormente efficaci i controlli delle attività di intermediazione dovrebbero essere concepiti in modo coerente con le disposizioni statali relative a settori collegati. In modo particolare essi dovrebbero essere in linea con i controlli delle esportazioni e dovrebbero, ove possibile, essere integrati in questi ultimi. Poiché molti Stati già dispongono di un elaborato sistema di controllo delle esportazioni, in molti casi sarebbe di fatto sufficiente emendare le disposizioni esistenti integrandole con un regolamento supplementare sulle attività di intermediazione. Ciò contribuirebbe anche ad evitare la duplicazione dell'obbligo di licenza e a rendere il sistema normativo adeguatamente trasparente. Un'integrazione nel sistema di controllo delle esportazioni comporterebbe l'ulteriore vantaggio di rendere direttamente disponibili i criteri pertinenti dell'obbligo di licenza già elaborati a livello nazionale e internazionale per le decisioni relative al controllo delle esportazioni.

Ciascun individuo soggetto alla giurisdizione statale in materia di controlli che intenda intraprendere attività di intermediazione, cioè l'“intermediario”, necessiterà di una licenza per ciascuna attività di intermediazione e dovrebbe, ove le norme e i regolamenti nazionali lo prescrivano, essere munito di autorizzazione per l'esercizio della sua attività.

L'applicazione di controlli delle attività di intermediazione sul territorio di uno Stato, indipendentemente dalla nazionalità dell'intermediario, garantirebbe l'indispensabile congruenza dei sistemi di controllo.

Attività principale dell'“intermediazione”

Per quanto riguarda gli articoli di fabbricazione nazionale, in molti paesi le procedure di controllo delle esportazioni delle armi garantiscono controlli adeguati. I paesi con controlli affidabili sulle esportazioni di armi possono di conseguenza accertare l'uso finale di tali articoli attraverso le loro procedure di esportazione. Pertanto, le attività principali in materia di intermediazione descritte qui di seguito si riferiscono ad articoli che si trovano in un paese terzo. Tali casi di intermediazione sono i più delicati, poiché non sono contemplati nell'ambito dei controlli convenzionali delle esportazioni. Gli Stati possono introdurre, quale opzione, controlli delle attività di intermediazione anche per articoli di fabbricazione nazionale, richiedendo a tal fine due licenze per una transazione (licenza di intermediazione e di esportazione).

Le attività principali comprendono quanto segue:

- acquisto di SALW ubicate in un paese terzo per trasferirle in un altro paese terzo;
- mediazione tra venditori e compratori di SALW per agevolare il trasferimento di tali armi da un paese terzo ad un altro (sinonimi di “mediare” sono “predisporre”, “negoziare” e

“organizzare” transazioni in materia di armi);

- segnalazione al venditore o al compratore di opportunità per una tale transazione (in particolare presentare un venditore o un compratore in cambio di un compenso o di altra remunerazione).

È indispensabile che gli Stati controllino tale attività principale al fine di operare una distinzione tra intermediazione lecita e illecita e di stabilire sanzioni penali per quest'ultima. Attività connesse all'intermediazione che potrebbero altresì essere regolamentate comprendono l'organizzazione di servizi quali

- trasporto, spedizione e servizi di nolo;
- servizi tecnici;
- servizi finanziari; e
- servizi assicurativi.

Il termine “attività di intermediazione” non comprende le seguenti attività:

- servizi tecnici, quali i servizi manuali e intellettuali svolti localmente che contribuiscano alla fabbricazione o alla riparazione delle armi;
- trasferimenti all'interno di uno stesso paese;
- acquisto di SALW per uso personale permanente;
- fabbricazione di SALW;
- la fornitura, piuttosto che l'organizzazione, (che potrebbe rientrare nelle disposizioni precedenti) di:
 - trasporto, spedizione e servizi di nolo;
 - servizi finanziari;
 - servizi tecnici;
 - servizi assicurativi;
 - servizi pubblicitari.
- E' indispensabile il controllo di tutte le SALW.
- Inoltre simili controlli sembrano opportuni per gli altri armamenti contemplati dall'Intesa di Wassenaar

Merci comprese

- La definizione delle attività soggette a controlli dovrebbe valere sul territorio nazionale, indipendentemente dal fatto che tali attività siano state svolte da cittadini di tale Stato o da cittadini stranieri.
- In taluni casi potrebbe essere opportuno estendere i controlli delle attività di intermediazione al di fuori del territorio nazionale, come nel caso di attività svolte all'estero da cittadini e da residenti permanenti di un dato paese o nell'applicazione di embarghi internazionali sulle armi.

Criteri per la concessione di licenze

I criteri e gli impegni internazionali che regolano le attività di intermediazione dovrebbero essere analoghi a quelli riguardanti le procedure per il rilascio di licenze di esportazione di armi, o potrebbero essere applicati in modo analogo.

Procedure per il rilascio di licenze

Le procedure adottate per il rilascio di licenze relative alle attività di intermediazione non dovrebbero essere meno rigorose di quelle previste per la regolamentazione delle esportazioni.

Registrazione e verifica

- Prima di concedere una licenza è necessario verificare l'affidabilità del richiedente e delle parti contraenti.
- In tale contesto appare ragionevole, ma non indispensabile, prevedere una procedura di registrazione che preceda la procedura per il rilascio della licenza.

Diritto penale

Un'imposizione del rispetto effettiva e credibile richiede l'introduzione di sanzioni penali adeguatamente rigide in caso di violazioni, che dovrebbero applicarsi, se del caso, ad atti commessi da cittadini e/o residenti permanenti di uno Stato in uno Stato estero.

Cooperazione internazionale

La cooperazione internazionale nel settore dei controlli delle esportazioni dovrebbe essere allargata al settore delle attività di intermediazione.

III. Impegni internazionali

A livello regionale e globale gli Stati hanno concordato una serie di iniziative per il controllo della fabbricazione illecita e del traffico di armi di piccolo calibro e leggere, alcune delle quali, descritte qui di seguito, trattano specificamente la questione degli intermediari di SALW.

Il Programma di azione delle Nazioni Unite adottato dalla Conferenza sul commercio illecito di armi di piccolo calibro e leggere in tutti i suoi aspetti (UNGA, 2001b) riveste un significato particolare e globale. Nel Programma gli Stati hanno concordato di sviluppare sul piano nazionale “norme e procedure amministrative adeguate” al fine di regolare le attività di coloro che agiscono da intermediari nelle transazioni relative alle SALW. A livello globale essi hanno riconosciuto la necessità di sviluppare “una comune comprensione delle questioni fondamentali e dell’estensione dei problemi connessi all’intermediazione illegale”.

Inoltre nel quadro delle Nazioni Unite è stato adottato il Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, componenti e munizioni (qui di seguito denominato “Protocollo sulle armi da fuoco”) addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. Il Protocollo invita gli Stati ad adottare disposizioni sulle attività di intermediazione che potrebbero comprendere, tra l’altro, misure relative all’obbligo di licenza, alla registrazione e alla divulgazione (UNGA, 2001a, Art.15).

Il Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere considera la restrizione dei trasferimenti di armi quale elemento di un sistema globale volto a combattere il traffico illecito di SALW. Dopo aver affermato che “la regolamentazione delle attività dei mediatori internazionali di armi leggere rappresenta un elemento critico nell’approccio globale per combattere il traffico illecito in tutti i suoi aspetti”, il Documento pone un accento particolare su misure quali l’obbligo di licenza per attività di intermediazione, la registrazione degli intermediari di armi, la divulgazione di informazioni relative alla concessione di licenze di esportazione e importazione e il nome degli intermediari implicati nelle transazioni (OSCE, 2000, Sezione III.D)

L’Unione Europea ha altresì elaborato una serie di procedure e disposizioni in materia di intermediazione nel quadro del suo Codice di condotta sulle esportazioni di armi. Nel giugno 2003 è stata adottata una Posizione comune dell’Unione Europea sull’intermediazione di armi (EU 2003), che rappresenta l’accordo internazionale più avanzato, raggiunto finora e riguarda non solo le SALW, ma anche altri armamenti.

L’Intesa di Wassenaar si è finora concentrata sull’elaborazione di una serie di possibili elementi e opzioni legislative intesa a limitare i trasferimenti di armi, tra cui, ad esempio, definizioni plausibili, requisiti per la concessione della licenza, procedure per il rilascio di licenze, estensione dell’elenco delle merci considerate, applicazione di tali restri-

zioni entro e al di fuori del territorio nazionale, nonché disposizioni di diritto penale. Nel corso della Seduta plenaria dell'Intesa di Wassenaar nel dicembre 2002, gli Stati partecipanti hanno adottato una Dichiarazione d'Intesa sull'intermediazione di armi, che ha riconosciuto l'importanza di regolamentare tale attività e ha raccomandato l'elaborazione di criteri comuni per le pertinenti misure legislative nazionali (Intesa di Wassenaar 2002). In base a tale documento vengono discusse attualmente ulteriori iniziative.

Anche altre iniziative regionali, quali la Comunità di sviluppo dell'Africa meridionale (SADC), la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) e l'Organizzazione degli Stati americani (OAS), si sono occupate direttamente o indirettamente della questione relativa all'intermediazione di armi. Nel complesso tali iniziative hanno sottolineato la gravità che la questione degli

intermediari di armi ha assunto in seno alla comunità internazionale. È sempre più evidente che le attività di intermediazione costituiscono un importante elemento del commercio di armi e che la regolamentazione di tali attività costituisce un passo importante per eliminare la diffusione illecita di SALW. La presente guida rappresenta un tentativo opportuno di avvalersi degli accordi internazionali e delle prassi nazionali per raccomandare metodi di regolamentazione di questo importante aspetto del commercio di SALW.

IV. Contenuto dei requisiti e dei criteri per la concessione di licenze

1. Definizione dei termini “intermediazione” e “intermediario”

Il termine “intermediazione” nel contesto internazionale definisce talune attività volte a facilitare il trasferimento di armi tra individui in paesi terzi diversi, nella misura in cui tale trasferimento viene agevolato tramite l’assistenza di un cosiddetto “intermediario”. Attualmente l’opinione internazionale è propensa a concordare sull’idea che anche l’acquisto effettivo di armi da parte di intermediari allo scopo di rivenderle ad altre persone dovrebbe essere compresa in tale definizione. Sarebbe in realtà contraddittorio limitare i controlli alla intermediazione e alla segnalazione di opportunità per transazioni di parti terze e al tempo stesso escludere dai controlli alcuni tipi di *commerci* di armi. Sebbene il significato letterale del termine intermediazione sia a priori troppo restrittivo, nel presente documento esso si riferisce a taluni tipi di commercio di armi, compresi i servizi di intermediazione.

(i) Attività principali di intermediazione

Rientrano nella categoria delle attività principali di intermediazione:

- acquisto di SALW ubicate in un paese terzo per trasferirle ad un altro paese terzo;
- mediazione tra venditori e compratori di SALW per agevolare il trasferimento di tali armi da un paese terzo ad un altro;
- segnalazione al venditore o al compratore di opportunità per una tale transazione (in particolare

presentare un venditore o un compratore in cambio di un compenso o di altra remunerazione).

Nota:

i termini “trasferimento” e “acquisto” devono essere intesi nel loro significato commerciale più completo. Essi comprendono pertanto tutti i contratti conclusi a scopo di fornitura o approvvigionamento, quali comodato, locazione, noleggio, prestito bancario e tipi di contratto analoghi, nella misura in cui questi siano associati al trasferimento effettivo di SALW.

(ii) Intermediario

Il termine “intermediario” può essere definito nel modo seguente: persona fisica o entità giuridica che svolge un’attività di intermediazione. Un intermediario è chiunque svolga direttamente un’attività definita quale attività di intermediazione nell’ambito delle sue relazioni commerciali o giuridiche. Le azioni di persone fisiche, in particolare di impiegati, sono da ascrivere all’entità giuridica.

Note:

dato che le attività di intermediazione sono definite in modo sufficientemente chiaro, una definizione esaustiva del termine “intermediario” potrebbe risultare superflua.

Al contrario, le persone che svolgono semplicemente servizi di supporto indiretti per l’intermediario non sono di per sé intermediari. Tra tali persone figurano ad esempio fornitori di servizi finanziari, spedizionieri, assicuratori, agenzie di pubblicità.

(iii) Elementi opzionali

La gran parte delle definizioni di intermediazione contenute nelle vigenti disposizioni nazionali si focalizzano solo sull'attività principale dell'intermediazione. Tuttavia alcune di esse comprendono anche attività connesse, quali finanziamento e trasporto. Anche nel contesto dei dibattiti internazionali in materia è stato a volte suggerito di sottoporre a controllo oltre alle attività principali anche le attività connesse all'intermediazione, quali trasporto, servizi tecnici, finanziamento, assicurazione, pubblicità e altro. Pur tenendo presente che la portata dei controlli nazionali dovrebbe essere tenuta a un livello che garantisca l'efficienza e la gestibilità, consentendo rigorose misure di applicazione se necessario, e purché le attività principali sopra definite siano regolate, si può ricorrere alle seguenti opzioni per la regolamentazione.

(a) Attività opzionali oggetto di controlli

Come accennato, in alcuni casi gli Stati regolano, nel quadro del sistema dei controlli delle attività di intermediazione, anche attività connesse all'attività principale di mediazione e facilitazione di transazioni di armi. Alcune di tali attività connesse comprendono l'organizzazione di:

- trasporto, spedizione e servizi di nolo;
- servizi finanziari;
- servizi tecnici;
- servizi assicurativi.

È evidente che tali attività non sono identiche all'intermediazione. Spetta pertanto agli Stati decidere se debbano essere sottoposte o meno a controlli specifici. Includendole nel sistema di regolamentazione si potrebbe accrescere la sorveglianza dello Stato su tutte le attività connesse al commercio di SALW. Inoltre il controllo sia delle attività

principali che di quelle connesse potrebbe comportare il vantaggio di renderne superflua la distinzione giuridica, che potrebbe non essere facile da applicare nella prassi. Nel medesimo tempo bisognerebbe tuttavia evitare oneri amministrativi impossibili da gestire sia da parte dei governi che da parte della società civile e la portata dei regolamenti nazionali dovrebbe essere concepita in modo da assicurare che la relativa applicazione e attuazione risultino sostenibili ed effettive.

(b) Casi non compresi nell'intermediazione

Nell'ambito dei regolamenti in materia di intermediazione non sono compresi:

- la prestazione di servizi tecnici quali le prestazioni manuali e intellettuali fornite localmente che contribuiscono alla fabbricazione o alla riparazione di un'arma. Tali attività dovrebbero essere trattate come una questione separata nell'ambito dei controlli sulle esportazioni;
- attività che implicano trasferimenti di armi entro uno stesso Stato;
- acquisto di SALW per uso personale permanente;
- acquisizione della proprietà di SALW con mezzi diversi da una transazione legale, in particolare attraverso la fabbricazione di SALW. La fabbricazione e il successivo trasferimento di un'arma, ad esempio, non rientrano nei controlli sulle attività di intermediazione, poiché tali attività sono sottoposte ad altri tipi di controllo.

2. Attività soggette al regime di rilascio delle licenze

I controlli relativi alla cessione di armi possono essere regolati mediante divieti o obblighi di licenza. Nel caso dei controlli sulle attività di interme-

diazione, può essere sufficiente stabilire l'obbligo di licenza. Anche gli embarghi internazionali sulle armi, ad esempio, esprimono chiaramente divieti, ma sono imposti agli Stati e, come regola generale, non possono essere direttamente applicati a società commerciali. Nel caso dei controlli sulle esportazioni l'obiettivo di un embargo potrebbe pertanto essere raggiunto rifiutando di concedere una licenza a intermediari. Anche se non sussistono validi motivi per sottoporre talune attività a divieti che coesistono o hanno la priorità sull'obbligo di licenza, ciascuno Stato può introdurre a sua discrezione un duplice sistema di attività vietate e attività soggette all'obbligo di licenza. Tale sistema non sembra presentare svantaggi evidenti.

Al fine di rendere più efficaci le disposizioni in materia di licenze, occorre prendere seriamente in considerazione le seguenti linee guida:

- dovrebbe essere obbligatoria una licenza per esercitare tutte le principali attività di intermediazione;
- inoltre potrebbe essere introdotto l'obbligo di licenza anche per elementi opzionali di più ampia applicazione, quali le attività sopra descritte (connesse, ad esempio, alla prestazione di servizi di trasporto e assicurazione e di servizi tecnici).

3. Area di applicazione dei controlli sulle attività di intermediazione

(i) Elementi principali — Giurisdizione territoriale

L'obbligo di licenza dovrebbe essere prescritto per tutte le attività pertinenti che vengono svolte sul territorio di uno Stato (verifica di collegamento

territoriale), idealmente anche per l'uso di telecomunicazioni, per esempio telefonate nell'area di transito di un aeroporto, comunicazioni via fax o trasmissione di dati con server ubicati nello Stato in questione.

Sarebbe opportuno applicare tali misure come regola generale, indipendentemente dal fatto che la persona fisica o l'entità giuridica che esercita l'attività sia un cittadino dello Stato o abbia il domicilio, la residenza permanente o la sede legale in tale Stato.

L'applicazione di controlli sulle attività di intermediazione entro il territorio di uno Stato indipendentemente dalla nazionalità dell'agente garantirebbe l'indispensabile coerenza dei sistemi di controllo. Sarebbe più difficile mantenere la coerenza dei controlli internazionali qualora taluni Stati prevedessero controlli delle attività di intermediazione in quanto svolte sul proprio territorio ed altri Stati in base alla nazionalità dell'agente.

(ii) Elementi opzionali — estensione della giurisdizione extraterritoriale

Si pone il quesito se il principio fondamentale dell'applicazione dei controlli dell'intermediazione delle attività svolte sul territorio di uno Stato si dovrebbe estendere alla giurisdizione extraterritoriale. Parecchi aspetti sostanziali giocano a favore di tale ipotesi:

- in caso contrario gli intermediari potrebbero sfruttare impunemente settori non regolamentati;
- ciò potrebbe contribuire ad eliminare le scappatoie di regolamentazione negli Stati in cui i relativi regolamenti non esistono o non sono amministrati con sufficiente efficienza;
- per loro natura tali transazioni sono spesso caratterizzate dal fatto che comprendono attività su un territorio estero.

Nel caso di controlli dell'intermediazione la giurisdizione extraterritoriale può essere vantaggiosa, ma è necessario riconoscere che esistono alcune difficoltà. È importante notare che in numerosi Stati sussistono restrizioni costituzionali relative all'esercizio dei loro diritti sovrani e all'applicazione delle loro definizioni degli atti criminali ad altri territori, il che ovviamente incide ancora maggiormente sulla possibilità di far rispettare tali disposizioni.

I requisiti di concessione delle licenze per tali attività potrebbero non essere richiesti (ad esempio nel caso in cui siano coinvolti paesi a rischio molto basso, trattandosi di stretti alleati o di Stati che sottopongono le esportazioni a controlli funzionali).

Pertanto tale documento raccomanda agli Stati partecipanti quanto segue:

- esaminare se sia effettivamente possibile su basi costituzionali sottoporre a controllo le attività extraterritoriali.
- Nel caso ciò sia possibile, esaminare quali attività extraterritoriali dovrebbero essere soggette a controllo, incluse:
 - attività di intermediazione a vantaggio di destinatari negli Stati ai quali è stato imposto un embargo internazionale sulle armi;
 - attività che potrebbero supportare terroristi e attività terroristiche;
 - attività che potrebbero alimentare conflitti armati in atto o imminenti oppure conflitti analoghi a una guerra civile;
 - altre attività che evidentemente non sarebbero consentite nello Stato in questione.

Nel caso di giurisdizione extraterritoriale sulle attività da controllare, essa dovrebbe includere i cittadini e i residenti permanenti del rispettivo Stato.

4. Merci contemplate

Esiste un ampio consenso internazionale sul fatto che i controlli dell'intermediazione dovrebbero inizialmente comprendere soltanto prodotti militari. In generale le cosiddette merci a doppio uso e le merci per uso civile non sono soggette a tali controlli.

(i) Elementi principali

Poiché la presente Guida delle migliori prassi tratta specificamente i controlli sulle SALW, l'estensione dei controlli di intermediazione dovrebbe comprendere tutta la gamma delle SALW.

Conformemente al Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere, per armi di piccolo calibro si intendono quelle destinate ad essere usate da singoli membri delle forze armate o delle forze di sicurezza (OSCE, 2000, Preambolo, paragrafo 3, nota a piè di pagina). Queste comprendono rivoltelle e pistole automatiche, fucili e carabine, mitra, fucili da assalto e mitragliatrici leggere. Per armi leggere si intendono quelle destinate ad essere usate da diversi membri delle forze armate o delle forze di sicurezza in funzione di serventi e comprendono mitragliatrici pesanti, cannoni portatili controcarro, fucili senza rinculo, lanciatori portatili di sistemi di missili e di razzi controcarro, lanciatori portatili di sistemi missilistici antiaerei e mortai con calibro inferiore a 100 mm.

(ii) Elementi opzionali

La presente Guida considera esclusivamente il problema dell'intermediazione in riferimento alle SALW. Di conseguenza, ai fini della presente Guida sono opzionali i controlli dell'intermediazione per prodotti militari diversi dalle SALW. Tuttavia, come

precedentemente menzionato, le discussioni nell'ambito di diversi fori internazionali hanno affrontato il problema dell'intermediazione da una prospettiva più vasta, comprendendo tutti i prodotti militari. Pertanto le misure di controllo dell'intermediazione concernente le SALW dovrebbero essere compatibili con i controlli previsti per tutti i prodotti militari, sia che esse siano decretate simultaneamente, sia in periodi diversi. Sebbene le iniziative internazionali per affrontare il problema dell'intermediazione siano state intraprese principalmente a seguito di casi di intermediazione illecita di armi di piccolo calibro e leggere, tali casi hanno spesso riguardato anche altre armi convenzionali. Un approccio globale ai prodotti soggetti al rilascio di licenze contribuirebbe quindi ad assicurare che gli intermediari non vengano coinvolti in attività con destinatari, armi e usi finali illegittimi, indipendentemente dalla categoria delle armi.

5. Criteri di concessione delle licenze

Dato il loro contenuto spesso altamente politico le decisioni concernenti i criteri adottati di concessione o rifiuto delle licenze di intermediazione ricadono esclusivamente sotto la responsabilità dei singoli Stati. Tuttavia si possono raccomandare alcune linee guida generali.

È utile sottolineare ancora una volta che i controlli dell'intermediazione dovrebbero essere coerenti con i sistemi generali di controllo delle esportazioni. I criteri che regolano le decisioni relative alle domande di licenza per le esportazioni in un determinato Stato si dovrebbero applicare in modo

analogo alle decisioni relative alla concessione o al rifiuto delle licenze rilasciate agli intermediari. In tale contesto non esistono motivi evidenti per applicare norme più tolleranti o più severe.

Sebbene gli Stati abbiano il diritto esclusivo di stabilire il contenuto di tali criteri, alcune indicazioni si potrebbero trarre da intese internazionali come il Protocollo sulle armi da fuoco o il Codice di condotta dell'Unione Europea sull'esportazione delle armi. In base ai criteri elencati per i trasferimenti di armi nel Documento OSCE sulle SALW, gli Stati dovrebbero tenere conto, fra l'altro, della situazione di pace e stabilità nella regione interessata, della situazione nel paese destinatario e dei rischi potenziali di un conflitto armato (OSCE, 2000, Sezione III.A). Infine, un'attenzione particolare si dovrebbe dedicare alle SALW fornite illegalmente che non possono essere rintracciate con certezza, nonché agli utenti finali che non possono essere verificati in modo inequivocabile. A tale riguardo si possono considerare quali situazioni di rischio potenziale per dirottamenti illegali i seguenti punti:

- consegna a privati;
- dubbia autenticità delle garanzie dell'uso finale;
- violazioni degli impegni relativi a precedenti garanzie dell'uso finale;
- rischio di successive spedizioni a paesi limitrofi considerati a rischio;
- altre consegne per vie indirette;
- commercio di SALW che non sono marchiate o provengono da bottino di guerra.

V. Procedura di concessione delle licenze

1. Stato competente

In tale contesto la prima questione che deve essere affrontata riguarda lo Stato competente. In pratica talora il problema si pone quando diverse attività di intermediazione sono svolte in Stati differenti per una stessa transazione, il che può portare ad un conflitto giurisdizionale. Sono configurabili tre gruppi di casi:

i) un'attività fondamentale si svolge in parte nello Stato A e in parte nello Stato B. In tal caso dovrebbe essere competente soltanto lo Stato in cui si è svolta la maggior parte delle attività di intermediazione (possono risultare necessarie consultazioni). In questa categoria non rientrano atti di natura semplicemente preparatoria o di supporto indiretto. In tale contesto sono pertinenti soltanto le attività direttamente connesse con l'intermediazione, la segnalazione delle opportunità di transazione e la transazione per i propri scopi.

ii) Un'attività fondamentale si svolge in uno Stato, mentre un'attività soggetta a controllo facoltativo, come l'organizzazione del trasporto o dei servizi tecnici, si svolge in un altro Stato. In tal caso entrambi gli Stati possono essere competenti, ciascuno per l'attività svolta sul proprio territorio. Lo Stato in cui si è svolta l'attività associata può prevedere l'esenzione parziale o totale dai requisiti di concessione della licenza quando l'attività principale viene effettivamente controllata nell'altro Stato (possono risultare necessarie consultazioni).

iii) Lo Stato A ha sottoposto a controlli extra-territoriali i propri cittadini. Nel caso che uno dei suoi cittadini svolga un'attività di intermediazione sul territorio dello Stato B che effettua a sua volta controlli dell'intermediazione sul proprio territorio, si prevede che:

- una licenza sia richiesta da ciascuno Stato, oppure
- lo Stato A rinunci ai requisiti di concessione della licenza qualora consideri adeguati i controlli effettuati nello Stato B, il che, se necessario, può essere deciso dopo consultazioni con lo Stato B.

2. Autorità competente per la concessione di licenze

Nello Stato interessato dovrebbe essere competente l'autorità preposta al rilascio delle licenze che è anche responsabile della concessione delle licenze di esportazione, il che risulterebbe molto utile e assicurerebbe coerenza fra il sistema di intermediazione e il sistema di controllo delle esportazioni. Tale soluzione appare la più appropriata dato che le autorità nazionali di rilascio delle licenze dovrebbero affidare determinati servizi ausiliari per le attività di intermediazione a società di esportazione affidabili e monitorate dal governo nell'ambito delle licenze di esportazione rilasciate precedentemente.

3. Principio che regola le decisioni caso per caso

Per ogni attività di intermediazione soggetta alla concessione di licenze, sarebbe necessaria una licenza scritta rilasciata dall'autorità competente. Le licenze dovrebbero essere concesse prima di iniziare l'attività sottoposta a rilascio di licenza. Non dovrebbe essere possibile la concessione di licenze a posteriori. In taluni casi, come ad esempio se la licenza è stata ottenuta con falsi pretesti o se le circostanze sono mutate dopo il rilascio della licenza (ad esempio, se nel frattempo è stato imposto un embargo internazionale sulle armi) si dovrebbe stabilire una disposizione statutaria per la revoca della licenza da parte dell'autorità competente.

Alla luce di quest'ultima possibilità, la validità delle licenze dovrebbe essere limitata a un periodo di tempo ragionevole. Per compensare una validità limitata, si potrebbero stabilire opzioni per ottenere una proroga della licenza, che il titolare della stessa potrebbe ottenere su presentazione di una domanda all'autorità competente

(i) Elementi principali

Di solito le licenze dovrebbero essere concesse caso per caso. Pertanto un'attività di intermediazione dovrebbe essere autorizzata per un trasferimento di armi ad un solo destinatario. Tuttavia, in talune circostanze, come esposto nel sottoparagrafo (ii) qui di seguito, è possibile non attenersi a tale principio.

(ii) Elementi opzionali

La diffusione non controllata delle SALW si può prevenire soltanto con norme efficaci e una cooperazione trasparente con le società e gli indi-

vidui coinvolti. In tale contesto si potrebbe anche utilizzare l'esperienza acquisita nel campo del controllo delle esportazioni. Per le situazioni con rischi minimi si potrebbero stabilire alternative al principio delle decisioni caso per caso. Pertanto tali alternative possibili per la concessione di licenze individuali potrebbero essere le seguenti:

- licenze complementari per le attività di intermediazione concesse unitamente a licenze di esportazione;
- licenze globali per diverse attività di intermediazione concernenti diversi destinatari specifici e un corrispondente elenco specifico delle merci. Soltanto a intermediari particolarmente affidabili e selezionati si potrebbe consentire di usufruire di tale opzione su domanda. Eventuali candidati per tali licenze potrebbero essere le società che sono soggette a una speciale supervisione governativa o a meccanismi di controllo comparabili;
- l'introduzione di "liste bianche" dei paesi per i quali i requisiti di rilascio delle licenze potrebbero essere resi meno rigorosi o non essere richiesti.

Viceversa, l'introduzione di licenze generali non è raccomandata data l'importanza degli accertamenti e delle verifiche da effettuare caso per caso per le persone coinvolte al fine di verificarne l'affidabilità.

Si dovrebbe dedicare molta attenzione onde assicurare che non si ricorra ad espedienti riguardanti privilegi procedurali che potrebbero essere utilizzati ostacolando in tal modo gli scopi dei controlli dell'intermediazione. Le attività di intermediazione svolte senza la licenza richiesta dovrebbero essere considerate reato.

4. Registrazione e verifica

(i) Elementi principali

Per assicurare che le licenze per il commercio delle SALW siano concesse solo a persone affidabili è indispensabile una verifica da parte delle autorità statali.

Per un'amministrazione e uno scambio di informazioni internazionale corretti si raccomanda vivamente che le registrazioni di tutte le licenze rilasciate, dei titolari delle licenze e dei risultati delle verifiche governative dell'affidabilità siano conservati dalle competenti autorità di rilascio delle licenze. Tali registrazioni dovrebbero contenere tutti i dati pertinenti, fra cui il nome dell'intermediario e l'indirizzo dell'impresa, le attività professionali e commerciali da essi svolte, le informazioni relative a tale attività commerciale, nonché le precedenti violazioni note, le licenze già rilasciate, le informazioni riguardanti i clienti, eccetera.

Le autorità dovrebbero essere in grado di compilare rapporti annuali in base a tali registrazioni adempiendo agli impegni politici o giuridici concernenti lo scambio internazionale di informazioni.

Inoltre tali dati dovrebbero prestarsi per assicurare un'adeguata cooperazione fra le autorità nazionali e l'elaborazione di materiali per i parlamenti, nonché l'efficace monitoraggio delle società in questione.

(ii) Opzioni

Per conseguire gli obiettivi sopra descritti quali elementi principali esistono numerose opzioni.

Diversi Stati applicano una procedura a più fasi per cui si richiede una registrazione separata dell'intermediario prima che questi possa presentare successivamente la domanda di concessione di una licenza. In tali sistemi la registrazione delle società e degli intermediari interessati, nonché la verifica della loro affidabilità precedono l'effettivo iter di concessione delle licenze.

In altri Stati non esiste una registrazione separata e la domanda di rilascio di una licenza viene presentata dopo che sono pervenute le informazioni richieste riguardanti l'intermediario.

Dal punto di vista delle migliori prassi di accertamento, una procedura a più fasi è utile, ma non indispensabile. A condizione che siano assicurati gli elementi fondamentali, spetta al sistema amministrativo, a discrezione dello Stato interessato, stabilire se l'accertamento possa avvenire nel quadro della procedura di rilascio della licenza o nel quadro di una procedura a più fasi che inizi con la registrazione.

Indipendentemente dalla procedura prevista in uno o più fasi, si dovrebbero altresì considerare altri elementi opzionali come:

- l'obbligo degli intermediari di riferire regolarmente sulle attività controllate da essi svolte durante un particolare periodo di tempo precedente;
- le penalità per la violazione di tali obblighi e, se necessario, per la violazione di altri obblighi a seguito dell'introduzione degli obblighi di fornire rapporti.

5. Informazioni richieste per le domande

Le informazioni che i richiedenti dovrebbero fornire nella procedura di rilascio delle licenze dovrebbero essere connesse con i requisiti di informazione previsti per le domande di rilascio delle licenze di esportazione. (*Vedere la Guida delle migliori prassi sul controllo delle esportazioni*). Tali informazioni dovrebbero essere conformi agli standard internazionali.

(i) Elementi principali

Nell'iter di concessione di una licenza, si dovrebbero considerare determinanti le seguenti informazioni:

- dati concernenti l'identità del richiedente, vale a dire indirizzo e sede della società, la persona responsabile in seno alla società, la persona da contattare, ecc.;
- rappresentante del richiedente nell'iter della pratica, se opportuno;
- acquirente delle merci;
- destinatario delle merci;
- destinatario finale delle merci;
- natura dell'attività di intermediazione;
- paese di origine delle merci;
- descrizione delle merci, incluso la pertinente registrazione nell'elenco delle munizioni;
- quantità delle merci;
- valore delle merci;
- precisa descrizione tecnica delle merci, se necessario sotto forma di annesso alla domanda di licenza;
- informazioni concernenti l'uso finale;
- garanzie sull'uso finale da parte dell'utente finale o un'assicurazione adeguata da parte del destina-

tario intermedio annessa alla domanda di concessione della licenza;

- documenti contrattuali.

(ii) Elementi opzionali

Tenendo conto della legislazione nazionale sull'integrità dei dati, ove applicabile, si dovrebbe inoltre prendere seriamente in considerazione la possibilità di richiedere all'interessato ulteriori informazioni fra cui, in particolare, le seguenti:

- persone che sono o sono state impegnate in attività di intermediazione connesse con la stessa transazione;
- persone coinvolte nel trasporto;
- persone che forniscono servizi tecnici in connessione con le merci;
- una descrizione del percorso previsto, in particolare se la transazione imprenditoriale è ritenuta delicata.

Nota

spesso i percorsi devono essere modificati con breve preavviso per motivi logistici. Pertanto ai richiedenti dovrebbe essere chiesto soltanto di fornire le informazioni note all'atto della presentazione della domanda. Se successivamente tali informazioni vengono modificate, i titolari della licenza dovrebbero essere obbligati a comunicare la correzione necessaria dopo che la transazione ha avuto luogo.

6. Documentazione sull'uso finale

Si raccomanda di respingere le domande di concessione di licenze per attività di intermediazione non corredate da un documento autentico in cui è riportato l'uso finale delle merci. Qualora l'attività consista unicamente nella segnalazione di un'opportunità di transazione, può anche essere sufficiente

una copia dell'esportatore, come ad esempio, un Certificato di importazione internazionale (CII) se il paese destinatario aderisce alla procedura CII. Altrimenti potrebbe essere presentato un documento ufficiale (nel caso di un destinatario ufficiale) o in caso eccezionale un documento sull'uso finale privato (nel caso di destinatari privati). In ogni caso per i documenti relativi all'uso finale dovrebbe essere assolutamente garantita l'autenticità.

- Tali documenti dovrebbero essere riportati su stampati originali emessi dall'autorità o, in casi eccezionali, rilasciati dalla società commerciale.
- Dovrebbero essere certificati con firme originali e timbri autentici.
- Dovrebbero essere presentati in originale; nei casi in cui un intermediario ha segnalato che esiste un'opportunità di transazione, può essere sufficiente una copia.
- Dovrebbero essere conformi alle caratteristiche dei modelli previsti dallo Stato che rilascia la licenza.

Il contenuto dei documenti sull'uso finale varia a seconda che si tratti di certificati di importazione o di assicurazioni sull'uso finale. Qui di seguito si fa riferimento al contenuto delle assicurazioni sull'uso finale, che dovrebbe riportare almeno:

- informazioni concernenti l'identità del fornitore;
- informazioni concernenti l'identità dell'intermediario;
- informazioni concernenti altre persone coinvolte;
- una descrizione precisa delle merci;
- quantità delle merci;
- valore delle merci;
- informazioni concernenti l'uso finale;
- informazioni concernenti la sede dell'uso finale;
- una dichiarazione che affermi la veridicità delle informazioni.

Le garanzie sull'uso finale potrebbero anche contenere restrizioni sulla riesportazione. Infine, le dichiarazioni sull'uso finale di privati dovrebbero essere ufficialmente autenticate

(Vedere la Guida delle migliori prassi sul controllo delle esportazioni).

VI. Applicazione dei controlli

1. Efficace applicazione dei controlli sul territorio del proprio Stato

Per incrementare l'efficacia dell'applicazione dei controlli sull'intermediazione, si dovrebbe considerare una stretta cooperazione fra le seguenti agenzie e dipartimenti:

- autorità che rilasciano le licenze;
- ministeri incaricati di eseguire un accertamento politico delle domande di licenza;
- comitati interministeriali interessati;
- servizi di intelligence;
- autorità doganali, nell'ambito delle loro competenze;
- autorità preposte alla verifica delle società commerciali e delle operazioni delle società impegnate in attività di intermediazione;
- altre agenzie coinvolte nell'amministrazione dei dati;
- autorità preposte a procedimenti penali e alla sorveglianza.

Inoltre, si dovrebbe assicurare una cooperazione funzionale fra le autorità che rilasciano le licenze e gli intermediari. Informazioni inequivocabili, precise e trasparenti, riguardanti i loro obblighi giuridici, rappresentano una condizione essenziale per assicurare l'osservanza delle disposizioni e ridurre il carico di lavoro delle autorità competenti che rilasciano la licenza. Le attività di contatto dell'industria consentono alle società di adottare programmi di controllo interni affidabili.

2. Controlli successivi alla spedizione

(i) Elementi principali

Le misure riconosciute comprendono il rilascio di un Certificato di verifica della consegna (DVC) o un'altra documentazione doganale di importazione nonché, in casi eccezionali, ricevute di consegna di privati. Verifiche aggiuntive in situ sarebbero possibili soltanto in base ad accordi bilaterali o multilaterali tra gli Stati.

(ii) Elementi opzionali

Nel contesto dei controlli successivi alle spedizioni, per accertare che una transazione portata a termine è identica a quella per la quale è stata presentata la domanda, può essere utile richiedere documenti supplementari all'intermediario dopo che la transazione ha avuto luogo. In taluni casi la base legale di tale richiesta potrebbe essere garantita imponendo un obbligo particolare all'atto del rilascio della licenza. Si potrebbero richiedere, ad esempio, i seguenti documenti supplementari:

- titoli di trasporto fra cui quelli relativi al nolo, bollettini di spedizione per via aerea ecc.;
- ricevute doganali di entrata nel paese;
- ricevute di consegna firmate dal destinatario;
- altri documenti appropriati.

3. Prevenzione generale delle violazioni tramite la minaccia di procedimenti penali

In un sistema di controllo della attività di intermediazione le violazioni dei requisiti di concessione delle licenze dovrebbero essere soggette ad efficaci sanzioni penali, civili o amministrative a livello nazionale a seconda della natura della violazione. In tale contesto sarebbero indispensabili requisiti e procedure specifici e legalmente ben definiti per la concessione di licenze. Soltanto requisiti ben definiti e comprensibili per le persone e le società interessate assicurerebbero che in caso di violazione un'imputazione possa essere perseguita con successo. Non si dovrebbe dimenticare che l'introduzione di controlli dell'intermediazione mira anche a concentrarsi sulla zona d'ombra di soggetti potenzialmente non affidabili. Pertanto si dovrebbe attribuire particolare importanza al settore del diritto penale. Nel caso di applicazione extraterritoriale dei controlli sull'intermediazione, le attività svolte all'estero dai cittadini e dai residenti permanenti dovrebbero essere ugualmente soggette a incriminazione.

Un effetto generalmente preventivo riguardante le persone che compiono attività illegali nell'ambito delle società commerciali si può ottenere soltanto se le penalità previste (soglia minima) sono sufficientemente severe. Pertanto si raccomandano condanne a pene detentive, pene pecuniarie, la confisca dei proventi delle transazioni nonché misure supplementari. Si dovrebbero altresì imporre penalità nel caso di acquisizione di licenze o di registrazione (se applicabili) con falsi pretesti e si dovrebbero anche incriminare i tentativi di commettere violazioni. Talune gravi violazioni dovrebbero essere classificate come reati rilevanti che prevedono condanne a pene detentive con una soglia minima sufficientemente severa. In tale contesto si potrebbero includere le violazioni degli embarghi, gli atti che mirano a promuovere la proliferazione delle armi di distruzione di massa, gli atti che chiaramente appoggiano le attività terroristiche, le transazioni che sono chiaramente inaccettabili per la concessione di licenze e taluni tipi di trasgressione gravi.

VII. Cooperazione internazionale

È necessario altresì rilevare la stretta connessione fra i controlli sull'intermediazione e quelli sulle esportazioni. La cooperazione internazionale nel campo dei controlli sull'intermediazione dovrebbe andare di pari passo con la cooperazione nel campo dei controlli sulle esportazioni. Tutti gli Stati dovrebbero conseguentemente adoperarsi per estendere la portata degli impegni politici e legali nei pertinenti regimi, in modo da comprendere gli scambi e la cooperazione nel campo dell'intermediazione. Pertanto misure per lo scambio di informazioni e altre forme di cooperazione dovrebbero essere inserite in tutti i regimi pertinenti. Lo scambio di informazioni potrebbe in particolare comprendere:

- informazioni sulla legislazione nazionale;
- rapporti annuali sulle licenze rilasciate;
- notifica delle pratiche respinte.

Sono altresì possibili le seguenti misure:

- introduzione di meccanismi di consultazione;
- istituzione e attuazione di assistenza nazionale o multinazionale e programmi di sviluppo per sistemi legislativi esteri.

Infine, data l'intesa raggiunta con il Programma di azione, si dovrebbero inoltre istituire punti di contatto nazionali.

Annesso

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- UE (Unione Europea) (1998). *Codice di condotta dell'Unione Europea per l'esportazione di armi* (adottato dal Consiglio Europeo il 25 maggio 1998).
- (2003) *Posizione comune del Consiglio europeo 2003/468/CFSP del 23 giugno 2003 sul controllo dell'intermediazione di armi*, riprodotta nel Giornale ufficiale dell'Unione Europea, L156/79, 25 giugno.
- Attuazione di un programma di azione dell'ONU per la lotta al traffico illecito di armi di piccolo calibro e leggere in tutti i suoi aspetti (2001), *Biting the Bullet Project Briefing 15*, London: BASIC, International Alert and Saferworld.
- OAS (Organizzazione degli Stati americani) (1997a). *Modello di Regolamenti CICAD relativo al controllo dei movimenti internazionali di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni*. 15 settembre.
- OSCE. Foro di Cooperazione per la Sicurezza (2000). *Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere*. FSC.DOC/1/00 del 24 novembre.
- Centro per la Prevenzione dei Conflitti (2002a). *Rassegna del primo scambio di informazioni sulle SALW del 30 giugno 2001*. FSC.GAL/9/02 del 23 gennaio.
- Centro per la Prevenzione dei Conflitti (2002b). *Modello di risposta per lo scambio di informazioni OSCE sulle SALW del 30 giugno 2001*. FSC.GAL/39/02 del 27 gennaio.
- Foro di Cooperazione per la Sicurezza (2002c). *Decisione sull'elaborazione delle Guide delle migliori prassi sulle armi di piccolo calibro e leggere*, FSC.DEC/11/02, 10 luglio.
- Small Arms Survey (2002). *Small Arms Survey 2002: counting the human costs*. Oxford: Oxford University Press.
- Nazioni Unite (1945). *Statuto delle Nazioni Unite*. Firmato il 26 giugno.
- UNGA (Assemblea generale delle Nazioni Unite) (2001a). *Protocollo contro il traffico e la fabbricazione illeciti delle armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale*. Adottato il 31 maggio. Riprodotto nel Documento ONU A/RES/55/255 dell'8 giugno.
- (2001b). *Programma di azione per la prevenzione, la lotta e l'eliminazione del commercio illecito di armi di piccolo calibro e leggere in tutti i suoi aspetti*. Adottato il 20 luglio. Riportato in un Documento ONU A/CONF.192/15.
- Intesa di Wassenaar (Intesa di Wassenaar sui controlli delle esportazioni di armamenti convenzionali e beni e tecnologie a doppio uso) (2002) *Dichiarazione d'intesa sull'intermediazione delle armi*. 11–12 luglio disponibile su http://www.wassenaar.org/docs/sou_arms_brokerage.htm.